



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. 37

Oggetto: ALLOGGI REALIZZATI IN AREE PEEP CONVENZIONATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 LEGGE 865/71 e S.M.I. CEDUTE IN PROPRIETA' O CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E LIMITI DI ALIENABILITA' - ATTO DI INDIRIZZO E DETERMINAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

Seduta pubblica di [seconda](#) convocazione.

L'anno [duemiladiciotto](#) il giorno ventiquattro del mese di Luglio, alle ore 20.30, in Pavia nella Sala Maggiore del Civico Palazzo Mezzabarba, convocatosi a cura del Presidente del Consiglio Antonio Sacchi, con avviso scritto a norma di Legge e sotto la Presidenza dello stesso, con l'assistenza del Vice Segretario Generale Ivana Delloiacono si è riunito il Consiglio Comunale, per deliberare sull'oggetto

SACCHI ANTONIO	P	CHIERICO SILVIA	P
DEPAOLI MASSIMO	P	CATTANEO ALESSANDRO	A
MADAMA ELENA MARIA	P	BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO	P
BRENDOLISE FRANCESCO	P	MITSIPOULOS ANDRIANOS	P
MAGGI SERGIO	P	ARCURI GIUSEPPE	A
PALUMBO GIUSEPPE	A	LANAVE CARMELA	P
OTTINI DAVIDE	A	LONGO BARBARA LUCIA	A
GIULIANI GUIDO	A	POMA VITTORIO	A
LORUSSO GIUSEPPE	P	DECEMBRINO LIDIA	P
FURINI LUIGI	P	MOGNASCHI MATTEO ADOLFO MARIA	A
BRUZZO MARIA CRISTINA	P	NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA	P
VIGNA VINCENZO	P	POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO	A
BIANCHI CLAUDIA	P	FALDINI RODOLFO	P
CAMPANELLA ANTONIO	P		
GATTI MARIATIME	P		
LISSIA MICHELE	P		
VIGO ELENA	P		
KARYTINOS PANAJOTIS	P		
GORGONI STEFANO	A		
RIZZARDI ROBERTO	A		

Totale presenti: n. 22

Totale assenti n.11

Sono presenti altresì gli Assessori: Canale Laura, Castagna Fabio, Gualandi Angelo

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al numero 8 dell'O.d.g. della seduta odierna avente ad oggetto: "ALLOGGI REALIZZATI IN AREE PEEP CONVENZIONATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 LEGGE 865/71 e S.M.I. CEDUTE IN PROPRIETA' O CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E LIMITI DI ALIENABILITA' - ATTO DI INDIRIZZO E DETERMINAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA."

(Prima dell'inizio della discussione i Consiglieri Maggi Sergio, Faldini Rodolfo, Lanave Carmela, Niutta Nicola, Vigo Elena dichiarano la propria incompatibilità ai sensi dell'articolo 78 comma 2 del D.Lgs 267/2000 ed escono dall'aula Presenti n. 17)

Segue la discussione riportata nel verbale.

Su relazione dell'Assessore alla Pianificazione Urbanistica e progetti di rigenerazione urbana e del paesaggio - Edilizia privata - Agricoltura, Arch. Angelo Gualandi;

Premesso che:

- l'art. 35 della Legge 865/1971, nel suo testo originario, in vigore sino al 15 marzo 1992 prevedeva per gli alloggi realizzati in aree cedute in proprietà, una serie di divieti di alienazione, la cui inosservanza era sancita con la nullità degli atti di alienazione;
- la Legge n. 179 del 17/02/1992, entrata in vigore il 15 marzo 1992, ha modificato l'art. 35 della legge 865/1971 abrogando i commi da 16 a 19 dell'art. 35 della Legge 865/1971;
- la Legge 28 gennaio 1994 n. 85 ha modificato l'art. 20, comma 1, della Legge 179/1992 disponendo che "*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati*";

Rilevato che con la modifica introdotta dall'art. 23, L. 179/1992, non sono pertanto più previsti divieti di alienazione per gli alloggi in proprietà, e a decorrere dall'entrata in vigore della legge 85/1994 anche gli alloggi in edilizia agevolata, decorsi cinque anni dall'assegnazione o dall'acquisto, possono essere alienati o locati;

Considerato che:

- nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed in quelle stipulate ai sensi dei commi 45 e seguenti dell'articolo 31 della Legge 448/98 per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, permangono tuttora i vincoli relativi al prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative nonché del canone massimo di locazione delle stesse, fino alla scadenza delle stesse;
- in relazione a tali vincoli, al fine di agevolare il trasferimento degli immobili, l'art. 5, comma 3-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 "*Decreto sviluppo 2011*", convertito con Legge 12 luglio 2011 n. 106, ha modificato la disciplina dettata con riguardo all'edilizia residenziale convenzionata, in particolare aggiungendo nell'art. 31 della Legge 23 dicembre 1998 n. 48 dopo il comma 49 i seguenti commi:
 - "49-bis. *I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di*

locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze ... omissis;"

- "49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.";

- successivamente il comma 16-undecies dell'art. 29 della legge 24 febbraio 2012 n. 14 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (c.d. milleproroghe), prevede che siano i singoli comuni a determinare il corrispettivo dovuto per la rimozione dei vincoli alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative di edilizia residenziale pubblica, nonché del canone massimo di locazione;

- in relazione alle suddette recenti disposizioni normative le unità abitative che, trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, possono usufruire della possibilità di affrancamento anche dei vincoli di prezzo di cessione e canone di locazione sono quelle che fanno riferimento alle seguenti convenzioni:

- convenzioni attuative dei PEEP, stipulate ex art. 35 della Legge 865/71, per la concessione dell'area in diritto di superficie o cessione in diritto di proprietà;
- convenzioni stipulate ai sensi dei commi 45 e seguenti dell'articolo 31 della Legge 448/98 per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà ovvero per la soppressione dei vincoli di inalienabilità ex L. 865/71, per le quali non siano ancora scaduti i termini di validità;
- convenzioni PEEP Centro Storico;
- convenzioni di cui all'articolo 18 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1426 del 20 giugno 1996, il Comune di Pavia ha approvato ai sensi dell'articolo 3 Legge 28 dicembre 1995 la modifica del titolo di godimento sulle aree concesse in diritto di superficie a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 e S.M.I.

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29 ottobre 2001 il Comune di Pavia avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 31, comma 45, 46,47,48,49 e 50, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, ha approvato lo schema tipo del contratto di compravendita per la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie, comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie;

· durante il periodo di validità delle convenzioni, come detto, permangono immutate le limitazioni, ai sensi di legge, in ordine alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse;

Richiamata:

· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 8 novembre 2010 con la quale sono state approvate le determinazioni in materia di edilizia residenziale pubblica circa la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie e la modifica delle convenzioni attributive del diritto di proprietà, secondo quanto previsto dall'articolo 31 commi 45, 46, 47, 48, 49 e 50, della legge 23 dicembre 1998 n°448;

· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 11 dicembre 2012 con la quale sono state approvate le nuove determinazioni in materia di edilizia residenziale pubblica ai fini della rimozione dei vincoli di prezzo massimo di vendita e di locazione, ai sensi dell'articolo 31 comma 49 bis della legge 23 dicembre 1998 n°448;

Visto il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale ha stabilito, con l'art. 23-ter, comma 1-bis, l'ulteriore modifica dell'art. 31, comma 46, lettera a) della legge n. 448/1998 disponendo che le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (oggi art. 18 del D.P.R. n° 380/2001) *“per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione”*;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 dicembre 2013 con la quale sono state approvate le nuove determinazioni in materia di edilizia residenziale pubblica ai fini della rimozione dei vincoli di prezzo massimo di vendita e di locazione, ai sensi dell'articolo 31 comma 49 bis della legge 23 dicembre 1998 n°448, stabilendo che per le convenzioni stipulate in attuazione delle delibere di Consiglio Comunale n. 41/2010 e n. 56/2012, considerate le modifiche all'articolo 31 comma 46 della legge 448/98, il termine è da intendersi in anni 20 anziché anni 30 e in analogia il Consiglio Comunale ha ridefinito il corrispettivo da versare al Comune per la rimozione dei vincoli di prezzo (articolo 31 comma 49 bis legge 448/98), come segue:

- in misura pari al 40% del corrispettivo dovuto ai sensi dell'articolo 31 comma 48 quando i vincoli hanno una durata residua da 9 a 13 anni;
- in misura pari al 30% del corrispettivo dovuto ai sensi dell'articolo 31 comma 48 quando i vincoli hanno una durata residua da 5 a 8 anni;
- in misura pari al 20% del corrispettivo dovuto ai sensi dell'articolo 31 comma 48 quando i vincoli hanno una durata residua da 0 a 4 anni.

Rilevato che il tema della vendita degli alloggi residenziali di edilizia convenzionata, soggetti al vincolo sulla determinazione del prezzo, è stato oggetto, nel tempo di differenti interpretazioni anche giurisprudenziali, che ha risentito della successione, ad intervalli di tempo anche molto brevi, di emendamenti della disciplina legale;

Vista la sentenza n. 18135 del 16 settembre 2015 della Corte di Cassazione a Sezione Unite la quale si è pronunciata sulla problematica dell'estensione del vincolo massimo di cessione degli immobili costruiti in regime di edilizia agevolata e convenzionata ai sensi dell'articolo 35 legge 865/71, anche ai successivi subacquirenti e non solo al concessionario;

Dato atto che i giudici di legittimità, a Sezione Unite, hanno affermato che, in difetto della convenzione integrativa di rimozione dei vincoli prevista all'articolo 5 comma 3 bis, della summenzionata Legge 106/2011 (che ha introdotto i commi 49 bis e 49 ter all'articolo 31 della legge 448/98) e dell'articolo 29 comma 16 undecies della Legge 14/2012, il vincolo massimo di prezzo è opponibile anche ai subacquirenti del bene intendendosi lo stesso come *obbligazione propter rem*, che, quindi, segue il bene prescindendo dalla titolarità dello stesso;

Rilevato che secondo una recente pronuncia della Cassazione sentenza 4 dicembre 2017, n. 28949, sez. II civile, in linea con la Sentenza 16 settembre 2015, n. 18135 della Corte di Cassazione, Sezione Unite, il vincolo riguarda anche gli immobili in proprietà (e non solo in diritto di superficie), per le convenzioni stipulate precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 179/1992 (come nel nostro caso), e segue il bene in tutti i successivi passaggi di proprietà fino a che non sia intervenuta la convenzione di rimozione del vincolo, ex art. 31, comma 49 -bis, legge n. 448/1998;

Ritenuto pertanto, di conformarsi alla precitata Cassazione sentenza 4 dicembre 2017, n. 28949, sez. II civile, in linea con la Sentenza 16 settembre 2015, n. 18135 della Corte di Cassazione, Sezione Unite, procedendo, ai sensi dell'art. 49 bis della Legge 448/98, alla definizione della procedura di rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e di locazione contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della Legge 865/71 e s.m.i.;

Dato che la rimozione del vincolo è comunque subordinata ai seguenti presupposti:

- A) cessione in diritto di proprietà dell'area;
- B) decorso il termine di almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento;
- C) richiesta dell'interessato,
- D) determinazione della percentuale del corrispettivo a norma dell'articolo 31, comma 48, della legge 448/98, da stabilirsi dal Comune, come previsto dall'articolo 29, comma 11 - undecies della legge 24 marzo 2012, n. 14 "conversione in legge con modificazioni del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216;
- E) stipula di convenzione integrativa per la rimozione del vincolo stesso, soggetta a trascrizione;

Considerato che:

· i limiti afferenti ai requisiti soggettivi stabiliti dalla normativa statale e regionale in materia di edilizia agevolata, in relazione alla concessione di contributi pubblici di cui abbiano eventualmente beneficiato i titolari degli immobili convenzionati, sono inderogabili; pertanto la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o la rimozione dei vincoli e delle limitazioni di godimento delle aree già concesse in diritto di proprietà, non eliminano eventuali vincoli derivanti da contributi pubblici concessi per la realizzazione degli alloggi, o da vincoli costituiti a seguito della cessione di alloggi ERP agli assegnatari;

· le spese inerenti e conseguenti le convenzioni di recesso anticipato dai vincoli e di trasformazione in proprietà dei diritti di superficie, sono a carico degli acquirenti e che sul Comune non grava spesa alcuna;

· le misure sopra delineate, appaiono congrue con la realtà locale e consentiranno di agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari nell'ambito dell'edilizia convenzionata, così come stabilito dalla Legge 106/2011, nell'ottica dell'attuazione di misure finalizzate al sostegno delle politiche abitative;

Considerato che è facoltà dei comuni ridurre del 50% il corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 della L. 448/1998;

Ritenuto pertanto di accordare ai proprietari di alloggi realizzati in ambiti P.E.E.P. la trasformazione e rimozione dei vincoli convenzionali relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, su loro specifica domanda e con spese a carico degli stessi, mediante la stipula di una convenzione, come previsto dall'art. 31 comma 48 e comma 49-bis della Legge n. 448/1998;

Visti:

- la Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e s.m.i.;
- la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i.;
- la Legge 29 dicembre 1998 n°, 448, e s.m.i.;
- il D.L. 12 luglio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106;
- l'art. 29, comma 16-undecies, del D.L. n. 216/2011, n. 216, convertito nella Legge 24.02.2012 n. 14;
- l'art. 1 comma 392 Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Acquisito il parere della Commissione Consiliare competente in data 18 Luglio 2018;

Richiamati:

- il vigente Statuto Comunale adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 12 ottobre 1991 e 20 gennaio 1992 con deliberazioni n. 75 e n. 1 e succ. mod.;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 23 luglio 2007;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-20 e del Documento Unico di Programmazione 2018-2021;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 197 del 29 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del P.E.G. 2018 e S.M.I.

Visti

- il Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49, primo comma del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", dal Dirigente Responsabile in ordine alla regolarità tecnica, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

Udita la discussione svoltasi in merito e riportata nel verbale di seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica:

PRESENTI N. 17	
VOTANTI N. 17	
VOTI FAVOREVOLI N. 17	Bianchi Claudia - Bobbio Pallavicini Antonio - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina - Campanella Antonio - Chierico Silvia - Decembrino Lidia - Depaoli Massimo - Furini Luigi - Gatti Mariattime - Karytinis Panajotis - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Madama Elena Maria - Mitsiopoulos Andrianos - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sopra riportate sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare quanto già stabilito con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 41/2010 e n. 56/2012, e n. 57/13 limitatamente ai punti 3 e 4, ad eccezione di quanto non esplicitamente richiamato e modificato con la presente deliberazione;
3. di approvare l'allegato schema riepilogativo delle varie fattispecie che sostituisce integralmente gli schemi riepilogativi approvati con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 41/2010 e n. 56/2012, e n. 57/13;
4. di confermare ai proprietari di alloggi realizzati in ambiti regolati dalle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero contenenti vincoli "pattizi" stipulate anche successivamente la rimozione dei vincoli convenzionali relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, su loro specifica domanda e con spese a carico degli stessi, mediante la stipula di una convenzione, come previsto dall'art. 31 comma 49-bis della Legge n. 448/1998;
5. di ribadire che, ai sensi della L. 179/92, non può essere richiesta la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, né la rimozione del vincolo sul prezzo di alienazione o di locazione dell'alloggio, se non risultano decorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data del primo trasferimento dell'alloggio stesso;
6. di subordinare, ai sensi del comma 49-bis della L.448/1998, la stipulazione delle convenzioni con rimozione dei vincoli di prezzo alla corresponsione di corrispettivo ridotto del 50% determinato in applicazione del comma 48 della L. 448/98, secondo la gradualità stabilita nella deliberazione del C.C. n. 57/2013;
7. di dare atto e confermare quanto previsto nella predetta deliberazione del C.C. n. 57/2013, riguardo il corrispettivo da versare al Comune per la rimozione dei vincoli di prezzo (articolo 31 comma 49 bis legge 448/98), che è determinato come segue:
 - a) in misura pari al 40% del corrispettivo dovuto ai sensi dell'articolo 31 comma 48 quando i vincoli hanno una durata residua da 9 a 13 anni;
 - b) in misura pari al 30% del corrispettivo dovuto ai sensi dell'articolo 31 comma 48

quando i vincoli hanno una durata residua da 5 a 8 anni;

- c) in misura pari al 20% del corrispettivo dovuto ai sensi dell'articolo 31 comma 48 quando i vincoli hanno una durata residua da 0 a 4 anni;

8. di dare atto e confermare quanto stabilito al precedente punto 7 comma c) del presente deliberato che non è dovuto alcun corrispettivo decorsi 20 anni dalla stipula della convenzione originaria di cessione dell'area o concessione del diritto di superficie in applicazione di quanto già stabilito nelle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 56/2012, e n. 57/2013;

9. di dare atto che sono a carico del richiedente l'onere di fornire al Comune di Pavia copia dell'atto di provenienza, la tabella millesimale approvata dal condominio ai fini della ripartizione del corrispettivo tra i condomini, la visura e la planimetria catastale aggiornate dell'alloggio e delle eventuali pertinenze, nonché le spese notarili ed ogni altro onere inerente la stipula dell'atto;

10. di autorizzare il notaio rogante ad integrare gli schemi convenzionali secondo quanto prescritto dalla legge, nonché ad apportarvi le eventuali modifiche tecnico-formali ritenute opportune per una migliore redazione degli atti;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa per il bilancio comunale in quanto ogni onere conseguente alla stipulazione degli atti di cessione in piena proprietà o di eliminazione dei vincoli convenzionali sarà a carico dei proprietari delle unità immobiliari interessate;

12. di demandare gli adempimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento, al Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio che provvederà a determinare i corrispettivi dovuti dai singoli proprietari, a comunicare a tutti i proprietari degli immobili i contenuti del presente atto, nonché alla stipulazione degli atti.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica:

PRESENTI N. 17	
VOTANTI N. 17	
VOTI FAVOREVOLI N. 17	Bianchi Claudia - Bobbio Pallavicini Antonio - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina - Campanella Antonio - Chierico Silvia - Decembrino Lidia - Depaoli Massimo - Furini Luigi - Gatti Mariattime - Karytinis Panajotis - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Madama Elena Maria - Mitsiopoulos Andrianos - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio
Antonio Sacchi

Il Vice Segretario
Dott.ssa Ivana Dello Iacono